



## Istruzione 3/2022 della ECom

# **Regola dei 60 franchi: nuova soglia per la valutazione dell'adeguatezza dei costi e dell'utile nella distribuzione di energia ai consumatori finali in regime di servizio universale a partire dal 1° gennaio 2024**

7 giugno 2022

---

## **1 Situazione iniziale**

La cosiddetta regola dei 95 franchi è stata introdotta dalla ECom nei primi anni successivi all'entrata in vigore della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) per consentire di valutare in modo chiaro e semplice l'adeguatezza dei costi della distribuzione (costi amministrativi e di distribuzione, nonché altri costi) e dell'utile dei gestori di rete per la fornitura di energia elettrica ai consumatori finali in regime di servizio universale.

La regola dei 95 franchi è stata utilizzata in numerose decisioni della ECom. Nella sua sentenza del 20 luglio 2016 il Tribunale federale ha approvato la scelta fatta dalla ECom di applicare in un caso la soglia dei 150 franchi (DTF 142 II 451 E. 6).

A partire dall'esercizio 2020, la ECom ha fissato i valori soglia rispettivamente a 75 e 120 franchi per destinatario di fattura<sup>1</sup>.

## **2 Decisione della ECom**

Nella sua seduta del 7 giugno 2022 la ECom ha deciso di abbassare la soglia della regola dei 75 franchi, perché mantenendola invariata le tariffe dell'energia diventerebbero sempre meno appropriate. Sulla base dell'evoluzione dei costi e degli utili degli anni passati, la ECom ha pertanto ricalcolato la soglia per la valutazione dell'adeguatezza dei costi della distribuzione (utile incluso) per la fornitura di energia ai consumatori finali in regime di servizio universale. Il metodo di calcolo utilizzato è rimasto invariato. I gestori di rete devono continuare a poter conseguire un utile adeguato nell'ambito della fornitura di energia.

Dai nuovi calcoli sono risultati i valori limite di 60 franchi e 100 franchi. La ECom utilizzerà questi nuovi valori per la verifica delle tariffe dell'energia nel servizio universale a partire dal 1° gennaio 2024.

---

<sup>1</sup> cfr. Istruzione 5/2018 (disponibile sul sito [www.elcom.admin.ch](http://www.elcom.admin.ch) > Documentazione > Istruzioni > Istruzioni abrogate).

### 3 Panoramica delle soglie e modo di procedere della EICom

Si distinguono le seguenti situazioni:

1. se un gestore di rete dichiara un importo pari o inferiore a 60 franchi per destinatario di fattura<sup>2</sup>, i costi della distribuzione, incluso l'utile, non vengono esaminati nel dettaglio per ragioni di priorità;
2. se i costi della distribuzione, compreso l'utile, superano la soglia dei 60 franchi, ma la somma dei costi è inferiore a 60 franchi ed è unicamente considerando l'utile che la soglia è superata, allora l'utile in eccesso viene eliminato in modo tale che la somma di costi e utile rientri nei 60 franchi;
3. se i costi della distribuzione superano il limite di 60 franchi, l'utile viene calcolato in modo analogo a quello del settore rete. I costi dichiarati vengono verificati e - qualora risultino computabili - approvati, a condizione che la somma di costi e utile non superi la soglia dei 100 franchi;
4. se i costi della distribuzione raggiungono i 60 franchi il gestore di rete può, in alternativa a quanto descritto nel punto 2, calcolare l'utile secondo le modalità indicate al punto 3. Se opta per questa possibilità, deve dichiararlo nelle osservazioni della propria contabilità analitica. In questo caso, i costi e l'utile dichiarati devono essere dimostrati;
5. se, anche dopo la verifica dei costi, la somma tra costi della distribuzione e utile supera la soglia dei 100 franchi, si applica l'importo di 100 franchi quale soglia massima dei costi (incluso l'utile calcolato in modo analogo al settore rete).

---

<sup>2</sup> Il termine «destinatario di fattura» è stato precisato nella comunicazione della EICom del 26 febbraio 2015 (disponibile sul sito internet della EICom [www.elcom.admin.ch](http://www.elcom.admin.ch) > Documentazione > Comunicazioni).